

**COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE
INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA**

*** **

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 237 del 18.6.2026

**DIRITTO AL RIPORTO DELLE PERDITE
IN IPOTESI DI
OPERAZIONI STRAORDINARIE**

MASSIMA

Il diritto al riporto delle perdite pregresse e degli altri attributi fiscali ad esse equiparati - la cui fruizione è ordinariamente subordinata a specifici *test* nell'*an* (vitalità) e nel *quantum* (patrimonio netto) in caso di trasferimento di partecipazione maggioritaria con modifica dell'attività, nonché nelle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda - rimane riconosciuto anche a prescindere da tali *test*, quando sia dimostrato, mediante interpello disapplicativo (tuttora ammissibile), che l'operazione non comporta una compensazione intersoggettiva indebita di imponibili fiscali di segno opposto

L'attribuzione del diritto al riporto delle perdite pregresse e degli altri oneri a deduzione differita¹, potenzialmente idonea a consentire indebite compensazioni intersoggettive di imponibili di segno opposto, è stata semplificata² ad opera dell'articolo 15, D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192³.

¹ Trattasi delle eccedenze di interessi passivi netti e della residua quota di eccedenze ACE maturate fino al periodo di imposta 2023; per mere ragioni di semplificazione, ci si riferirà - nel prosieguo - alle sole perdite pregresse, con l'intesa che le medesime argomentazioni rilevano anche in relazione agli altri attributi fiscali.

² La norma è applicabile - per quanto qui d'interesse - alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre del medesimo anno (dall'anno d'imposta 2024 per i "contribuenti solari").

³ Successivamente modificato e integrato ad opera dell'articolo 2, D.L. 17 giugno 2025, n. 84.

La nuova disciplina - applicabile nei casi previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176, del TUIR - si limita a introdurre una soglia quantitativa aggiuntiva: il valore economico netto (rettificato) del patrimonio della società che riporta le perdite.

Tale valore - verosimilmente più elevato rispetto al "*patrimonio netto contabile*"⁴, che il legislatore continua comunque ad assumere come riferimento in via alternativa - deve essere determinato mediante una relazione giurata di stima redatta da un soggetto qualificato⁵, la cui affidabilità è garantita dal richiamo all'articolo 64 c.p.c..

Se è pur vero che nella nuova formulazione della norma è stato eliminato il riferimento espresso alla presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo, disciplinata dall'articolo 11, comma 1, lett. d), della legge 27 luglio 2000, n. 212⁶, ciò non può essere inteso nel senso che l'interpello sia stato superato. A tale conclusione inducono due considerazioni:

- in primo luogo, il fatto che l'istituto dell'interpello disapplicativo e l'individuazione dei casi in relazione ai quali il contribuente è legittimato ad avvalersene sono disciplinati autonomamente dall'articolo 11, legge n. 212/2000. Dal che si evince che l'esplicito richiamo sarebbe risultato superfluo, così come la sua assenza non ne comprometterebbe la praticabilità;

- inoltre, va considerato che nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 si legge testualmente: "*Resta comunque ferma la possibilità di chiedere la disapplicazione della norma antielusiva specifica mediante interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), dello Statuto dei diritti del contribuente*". Citazione non trascurabile, considerato che l'articolo

⁴ Come nel passato, il patrimonio netto contabile alla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria deve essere decurtato dei conferimenti effettuati dai soci nei ventiquattro mesi precedenti; il patrimonio netto contabile è stata giudicato nella relazione illustrativa al decreto legislativo un «*indicatore del tutto approssimativo della capacità dell'attività produttiva, da cui sono derivate le perdite fiscali, di generare futuri redditi imponibili*». Il "*valore economico netto del patrimonio*" è invece da intendersi corrispondente al valore corrente del compendio aziendale, riferito alla medesima data. Tale grandezza deve essere ridotta del doppio dei conferimenti eseguiti nei due anni precedenti.

⁵ Trattasi di soggetto scelto fra quelli di cui all'articolo 2409-bis, comma 1, Cod. Civ.

⁶ Dall'introduzione del nuovo criterio e dalla cancellazione del richiamo all'interpello, l'Agenzia delle Entrate, con risp. 278/2025, sembra avere tratto la non condivisibile conclusione che il riporto delle perdite sia ammissibile, oltre il limite del "*patrimonio netto contabile*" riferito alla data di effetto dell'operazione straordinaria, esclusivamente laddove il contribuente si doti di una perizia attestante il valore "*economico netto*" del compendio aziendale; sicché il contribuente sarebbe legittimato a non dotarsene soltanto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle perdite riportabili non ecceda il patrimonio netto contabile. Se ciò fosse vero il ricorso all'interpello sarebbe nei fatti venuto meno (quantomeno ai fini dell'individuazione del *quantum* delle perdite riportabili), avendo il legislatore recepito nel testo normativo le aperture che hanno nel recente passato contraddistinto la prassi formatasi sull'argomento. Può aver indotto in tal senso la previsione contenuta nella legge delega [L. 9 agosto 2023, n. 111, articolo 6, lett. e), n. 3)], ove laconicamente si prescrive la «*revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto*», ritenuto anacronistico e non più idoneo a garantire il raggiungimento della finalità che la norma si propone»; suggestione ridimensionabile nella portata, ove si consideri che tale finalità viene ancora individuata nell'«evitare il c.d. "*commercio di bare fiscali*", vale a dire il fenomeno consistente nel predisporre le condizioni per effetto delle quali è possibile la compensazione delle perdite fiscali riportabili, di cui è dotata una società caratterizzata da una redditività fortemente negativa e la cui attività d'impresa ha subito un fortissimo ridimensionamento, con i redditi imponibili positivi di una diversa società» (così la sua relazione illustrativa).

12 delle Disposizioni sulla legge in generale attribuisce alle intenzioni del legislatore (desumibili dalle relazioni illustrative a corredo dei provvedimenti) un ruolo centrale nel processo interpretativo, in quanto strumenti idonei a far emergere in modo diretto la *ratio* della disciplina. Ne deriva che la chiara indicazione contenuta nella relazione illustrativa assume valore ermeneutico qualificato, orientando l'interprete verso la ricostruzione della volontà normativa.

Pure la tecnica legislativa utilizzata corrobora questa interpretazione⁷: il legislatore delegato si è limitato ad aggiungere il riferimento alla consistenza "economica" del patrimonio netto, dopo aver confermato quella "contabile", grandezze che, ove capienti rispetto all'ammontare complessivo delle perdite riportabili, eliminano ogni ulteriore discussione riguardo al diritto al riporto, in vista della loro compensazione con imponibili positivi futuri; tuttavia, in continuità con il passato⁸, rimane impregiudicata la possibilità per il contribuente di dimostrare altrimenti la genuinità dell'operazione e quindi di conservare il diritto al riporto a nuovo per il loro intero ammontare.

La riforma introdotta dal D.Lgs. 192/2024, infatti, persegue l'obiettivo dichiarato di semplificare e rendere maggiormente intellegibili le condizioni per il riporto delle perdite in esito ad operazioni straordinarie. In tale prospettiva, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre una disciplina che, pur riducendo l'esigenza di ricorrere all'interpello "disapplicativo", non la elimina del tutto.

La logica è chiara: in tutte le ipotesi in cui l'interpello si concentrava esclusivamente sul profilo valutativo, il contribuente potrà ora limitarsi a far redigere una perizia giurata, senza necessità di sottoporre l'operazione a un ulteriore vaglio preventivo dell'Agenzia delle Entrate. È questo il contenuto realmente innovativo e semplificatorio della riforma: la perizia diventa lo strumento idoneo a presidiare i casi in cui l'unico elemento sensibile è il valore economico, mentre l'interpello resta confinato alle situazioni in cui il contribuente sollecita una valutazione più ampia, non meramente estimativa. Si pensi al caso paradigmatico del riporto degli attributi fiscali dell'*SPV* nelle operazioni di *MLBO* di cui all'articolo 2501-*bis*, Cod. Civ.⁹, o al caso della sterilizzazione dei conferimenti effettuati nei 24 mesi precedenti all'operazione, che possono essere stati eseguiti in assenza di intenti elusivi (ad esempio per ricostituire il capitale sociale

⁷ Condivisa tanto da Assonime, con la circolare n. 6/2026 (par. 3.1.3.2), quanto dal Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo, con la circolare informativa n. 2/2026 (par. 3), entrambi preoccupati per la piega che la prassi sta assumendo (avviato con la già citata risposta n. 278/2025 e che parrebbe confermata da una successiva risposta, non ancora resa pubblica), al punto da sollecitare un esplicito ripensamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

⁸ Cfr. risp. 93/2018, risp. 864/2021, risp. 253/2022.

⁹ Si tratta di una fattispecie in relazione alla quale vige una costante prassi a favore della disapplicazione dei limiti di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR mediante interpello disapplicativo, inaugurata dalla circ. n. 6/2016 e poi sempre ribadita in numerose risposte dell'Agenzia delle Entrate. Il medesimo filone interpretativo ha giustificato il superamento delle limitazioni imposte dal tenore letterale della disposizione in precedenza citata in relazione all'operazione di fusione inversa realizzata mediante una *s.p.a.c.* (risp. n. 234/2022), operazione effettuata per perseguire le finalità alle quali quest'ultima è naturalmente votata.

minimo, *ex* articolo 2447, Cod. Civ., o dal precedente possessore della partecipazione nella società poi oggetto di fusione da parte dell'acquirente).

Il fatto che il nuovo testo non riproponga il richiamo espresso alla possibilità di presentare l'interpello - richiamo che, nel previgente impianto, aveva già natura sostanzialmente ridondante - non può essere interpretato come una volontà di restringere l'accesso all'istituto. Si tratta, più semplicemente, di una scelta redazionale, coerente con l'intento di alleggerire la formulazione normativa.

Diversamente opinando, si dovrebbe giungere alla conclusione - non sostenibile sul piano sistematico - che l'interpello "disapplicativo" possa essere presentato solo quando la relativa disciplina positiva lo preveda espressamente. Una simile lettura contrasterebbe con la natura generale dell'istituto, con la funzione ad esso assegnata di tutela preventiva esperibile in un'ottica costituzionalmente orientata a fronte di norme antielusive specifiche (che negano la fruizione di posizioni soggettive del contribuente ordinariamente ammesse, come il diritto al riporto delle perdite) e con lo stesso tenore letterale degli articoli da 1 a 8 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che non subordinano l'ammissibilità dell'interpello "disapplicativo" a un espresso rinvio contenuto nella singola norma sostanziale.